

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

100° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE 1990

Presidenza del Presidente COVI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Provvedimenti urgenti per il processo civile» (164-165-241-427-732-1288-B) (Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e di disegni di legge d'iniziativa parlamentare), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 7, 14, 18 e *passim*
ACONE (PSI), relatore alla Commissione 7
COCO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia 22, 25
CORRENTI (PCI) 16
FILETTI (MSI-DN) 14

GALLO (DC) Pag. 17, 21, 35
LIPARI (DC), relatore alla Commissione 18, 21, 25

«Decentramento dell'Ordine nazionale dei geologi» (2247), d'iniziativa del deputato Vincenzo Scotti ed altri; approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE 2

«Modifica alle disposizioni relative alla Commissione centrale per la formazione del ruolo dei revisori ufficiali dei conti» (2474), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE 6

I lavori hanno inizio alle ore 10,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Decentramento dell'Ordine nazionale dei geologi» (2347), d'iniziativa del deputato Vincenzo Scotti ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Decentramento dell'Ordine nazionale dei geologi», d'iniziativa del deputato Vincenzo Scotti ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri, nel corso della quale era stata svolta la relazione e si era conclusa la discussione generale. Comunico che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sul provvedimento al nostro esame.

Passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli.

Ne do lettura:

Art. 1.

(Ordine regionale)

1. Presso ogni regione è costituito l'ordine regionale dei geologi con sede nel comune capoluogo; esso è formato dagli iscritti all'Ordine nazionale dei geologi, sezione regionale.

2. I consigli degli ordini periferici sono costituiti, per ciascuna regione, con decreto del Ministro di grazia e giustizia su proposta del Consiglio nazionale dell'ordine.

È approvato.

Art. 2.

(Consiglio regionale)

1. Gli iscritti all'ordine regionale eleggono il consiglio regionale dei geologi, che è composto di sette membri se gli iscritti non superano il numero di duecento e di nove membri se il loro numero è superiore.

2. I componenti del consiglio predetto devono essere iscritti all'ordine da almeno cinque anni, sono eletti dall'assemblea a maggioranza assoluta, a scrutinio segreto per mezzo di schede, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. Per la prima elezione il Consiglio nazionale dell'ordine nomina per ciascuna regione un commissario straordinario che entro centoven-

ti giorni dalla nomina provvede, previa formazione dell'albo e dell'elenco speciale regionale, alla convocazione dell'assemblea degli iscritti. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli da 2 a 6 della legge 25 luglio 1966, n. 616, sostituito al presidente il commissario straordinario.

4. Sono elettori e possono essere eletti, oltre agli iscritti all'albo professionale, anche i pubblici dipendenti iscritti nell'elenco speciale regionale di cui al comma 3.

È approvato.

Art. 3.

*(Cariche del consiglio regionale e sue riunioni.
Decadenza dei suoi membri e scioglimento)*

1. Per le cariche e le riunioni del consiglio regionale dei geologi si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1403.

2. La carica di componente del consiglio di un ordine periferico è incompatibile con quella di membro del Consiglio nazionale dell'ordine. In mancanza di opposizione entro venti giorni dalla comunicazione dell'elezione, si presume la rinuncia alla carica di componente del Consiglio nazionale.

3. Per la validità delle sedute occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

4. Il membro del consiglio che senza giustificato motivo non interviene a cinque riunioni consecutive decade dalla carica.

5. I membri decaduti o dimissionari sono sostituiti dai candidati non eletti che seguono nell'ordine di votazione per numero di voti ottenuti.

6. Il consiglio regionale può essere sciolto nei casi e con le modalità previsti dall'articolo 11 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, sostituito, ai fini del previsto parere, alla commissione centrale il Consiglio nazionale dell'ordine.

È approvato.

Art. 4.

(Attribuzioni del consiglio regionale)

1. Il consiglio esercita nella propria regione le attribuzioni già demandate al Consiglio nazionale dell'ordine dall'articolo 9 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, sottoponendo all'approvazione del Consiglio nazionale il bilancio annuale e il conto consuntivo di cui alla lettera f) di tale articolo, nonchè la misura del contributo annuale e delle tasse di cui alla lettera g) del medesimo articolo.

2. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci. Ove si tratti di

procedimento disciplinare, in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all'incolpato.

È approvato.

Art. 5.

(Consiglio nazionale dell'ordine e sue attribuzioni)

1. L'Ordine nazionale dei geologi è costituito da tutti gli iscritti agli ordini regionali, i quali eleggono il Consiglio nazionale dell'ordine. Si applicano le disposizioni della legge 25 luglio 1966, n. 616.

2. Sono elettori e possono essere eletti anche i geologi pubblici dipendenti iscritti nell'elenco speciale.

3. Il Consiglio nazionale dell'ordine opera per la valorizzazione pubblica della professione, favorendo tutte le iniziative dirette al miglioramento tecnico-culturale della professione e coordinando le attività dei consigli regionali; esprime, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia, il proprio parere su disegni e proposte di legge o di regolamenti che interessano la professione; propone la costituzione di nuovi ordini, lo scioglimento dei consigli degli ordini e la nomina dei commissari straordinari; designa rappresentanti chiamati a far parte di commissioni e organizzazioni di carattere nazionale o internazionale; determina, nei limiti necessari a coprire le spese per l'adempimento dei compiti istituzionali, la misura del contributo annuo da corrispondere da parte degli iscritti agli ordini; decide in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli degli ordini in materia di iscrizione, trasferimento, cancellazione dall'albo e dall'elenco speciale e reinscrizione, in materia disciplinare, nonché sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli stessi; cura la pubblicazione triennale dell'albo nazionale e dell'elenco speciale divisi in sezioni regionali sulla base dei dati forniti dai singoli consigli; adempie alle ulteriori funzioni attribuitegli dalla presente legge o da altre disposizioni.

È approvato.

Art. 6.

(Impugnazioni)

1. Le decisioni del consiglio regionale in materia di iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni e reinscrizioni nell'albo e nell'elenco speciale, nonché in materia disciplinare, sono impugnabili dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha sede l'ordine, con ricorso al Consiglio nazionale dell'ordine nel termine di trenta giorni dalla loro notificazione o comunicazione.

2. Il ricorso al Consiglio nazionale dell'ordine è presentato o notificato al consiglio dell'ordine che ha emesso la deliberazione impugnata.

3. Salvo che si tratti di materia elettorale, il ricorso al Consiglio nazionale dell'ordine ha effetto sospensivo.

4. Le decisioni del Consiglio nazionale dell'ordine pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni e reiscrizioni nell'albo e nell'elenco speciale, nonché in materia disciplinare o elettorale, possono essere impugnate, anche per il merito, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione o dalla proclamazione, dagli interessati e dal procuratore della Repubblica competente per territorio davanti al tribunale nel cui circondario ha sede l'ordine che ha emesso la decisione impugnata o si è svolta l'elezione contestata.

5. La decisione del tribunale può essere impugnata davanti alla corte d'appello, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione, dall'interessato, dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale presso la corte d'appello.

6. Sia il tribunale sia la corte d'appello sono integrati da due iscritti all'ordine, designati di volta in volta dal Consiglio nazionale fra i geologi che siano cittadini italiani di età non inferiore ai trenta anni e di incensurabile condotta, con iscrizione all'ordine da almeno cinque anni.

7. Il tribunale e la corte di appello provvedono in camera di consiglio sentito il pubblico ministero e l'interessato, il quale può farsi assistere da un avvocato.

8. Avverso la decisione della corte d'appello è proponibile ricorso per cassazione dall'interessato o dal procuratore generale presso la corte d'appello, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione.

È approvato.

Art. 7.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Fino all'entrata in vigore di un nuovo ordinamento della professione di geologo, continuano ad applicarsi le norme attualmente vigenti in materia di iscrizione, trasferimento, cancellazione e reiscrizione nell'ordine, nonché in materia disciplinare, intendendosi sostituiti il consiglio dell'ordine periferico al Consiglio nazionale e quest'ultimo alla commissione centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, che viene conseguentemente soppressa.

2. Sono abrogati, in particolare, gli articoli 10 e 12 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, gli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1403, il terzo comma dell'articolo 1 e l'articolo 16 della legge 25 luglio 1966, n. 616.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di esecuzione.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

«Modifica alle disposizioni relative alla Commissione centrale per la formazione del ruolo dei revisori ufficiali dei conti» (2474), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifica alle disposizioni relative alla Commissione centrale per la formazione del ruolo dei revisori ufficiali dei conti», sul quale svolgerò io stesso la relazione.

Il provvedimento al nostro esame è di iniziativa governativa: esso è stato presentato dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, intende modificare l'articolo 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517, che determinava la composizione della Commissione centrale per la formazione del ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Voglio brevemente ricordare che la legge che si intende modificare prevedeva che alcuni componenti la Commissione fossero nominati da enti che ormai non esistono più. Vi è quindi la necessità di modificare la composizione di questa Commissione ed anche (al fine di renderne più snello il lavoro) di prevedere la nomina di membri supplenti, oltre a quelli di diritto. L'articolo unico del provvedimento al nostro esame prevede che la Commissione centrale sarà composta da un presidente nominato dal Ministro di grazia e giustizia; dal direttore generale degli affari civili presso il Ministero di grazia e giustizia o da un suo delegato; da un funzionario del Ministero del tesoro; da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; da un funzionario della Banca d'Italia; da un rappresentante dell'associazione fra le società italiane per azioni; da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri; da un componente designato dal Ministro del lavoro in rappresentanza dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa delle professioni economico-amministrative.

Voglio inoltre ricordare che i componenti di cui alle lettere da c) ad h) del comma 3 dell'articolo unico del provvedimento sono designati, rispettivamente, dai ministri competenti, dal Governatore della Banca d'Italia, dal presidente dell'associazione fra le società italiane per azioni, dal Presidente del Consiglio dei ministri e sono preferibilmente scelti tra funzionari muniti della laurea in scienze economiche e commerciali.

Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere da c) ad i) del comma 3 è altresì designato un supplente che sia in possesso dei medesimi requisiti. La Commissione è regolarmente costituita con la presenza di almeno 5 membri, dura in carica 5 anni ed i suoi componenti possono essere confermati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa. In attesa dell'emissione dei prescritti pareri da parte delle Commissioni consultate, ritengo sia opportuno un rinvio.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

Propongo, inoltre, una breve sospensione. Non facendosi obiezioni, così resta stabilito.

I lavori sono sospesi alle ore 10,35 e vengono ripresi alle ore 10,50.

«Provvedimenti urgenti per il processo civile» (164-165-241-427-732-1288-B),
(Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e di disegni di legge d'iniziativa parlamentare), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvedimenti urgenti per il processo civile», testo risultante dall'unificazione del disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Filetti, Misserville, Pontone e Rastrelli; Filetti, Misserville, Pontone e Rastrelli; Macis, Battello, Greco, Longo, Salvato, Bochicchio Schelotto, Imposimato e Tossi Brutti; Mancino, Pinto, Gallo, Carli, Carta, Coco e Zecchino; Onorato e Arfè, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Comunico che sulle modificazioni al disegno di legge riferiscono i senatori Lipari e Acone.

Prego il relatore Acone di riferire sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

ACONE, relatore alla Commissione. Signor Presidente, debbo dire che il lavoro svolto da questa Commissione ha superato la prova dell'altro ramo del Parlamento poichè le modificazioni introdotte non hanno per nulla intaccato l'impianto complessivo del provvedimento, essendosi la Camera dei deputati limitata ad accogliere alcune osservazioni che, nel frattempo, erano state avanzate dall'ambiente forense e dal mondo accademico e a porre mano ad alcuni ritocchi relativamente alla scadenza di termini.

Torno a sottolineare – senza peraltro ripetere discussioni già fatte – che siamo consapevoli del fatto che la pur importante riforma che ci apprestiamo a varare non può da sola bastare a risolvere i mali che affliggono la giustizia civile e che fanno sì che oggi addirittura si parli, a tale proposito, di «giustizia dimenticata» o di «non giustizia». È evidente infatti che, accanto a questa riforma, urgono provvedimenti volti ad una completa riorganizzazione degli uffici giudiziari da realizzarsi sia attraverso una loro redistribuzione sul territorio che tramite l'istituzione del giudice di pace. Ricordo a questo riguardo che i disegni di legge relativi a questi ultimi due aspetti sono già in corso di esame da parte della nostra Commissione. In particolare, il provvedimento relativo all'istituzione del giudice di pace, ritagliando la cosiddetta giustizia minore e attribuendola ad un giudice onorario, scaricherà verosimilmente il giudice togato di una notevole mole di lavoro, sia in materia

civile che in materia penale, mentre la riforma delle circoscrizioni giudiziarie servirà a distribuire in modo più efficiente ed ordinato le energie lavorative ed intellettuali sul territorio.

Noi sappiamo bene, dunque, che in vista della entrata in vigore della riforma, fissata al 1° gennaio 1992, occorre preparare il terreno migliore per la sua piena applicazione, essendovi il rischio di una crisi di rigetto da parte degli operatori interessati i quali, in mancanza di strutture adeguate, potranno trovarsi sottoposti ad una pressione molto forte. Mi riferisco sia agli avvocati, che dovranno rispettare dal 1° gennaio 1992, anche per la cause attualmente pendenti, i nuovi termini previsti a pena di decadenza, sia ai magistrati che dovranno rispettare altrettanti termini per l'emanazione dei provvedimenti ordinatori, istruttori e decisori.

Detto questo e con l'auspicio che questa riforma possa realmente sortire gli effetti sperati, passo ad illustrare le singole modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

L'articolo 6 dell'attuale disegno di legge aggiunto dalla Camera dei deputati ha introdotto nell'articolo 42 del codice di procedura civile il regolamento necessario di competenza anche per la pronuncia di sospensione del procedimento. È nota a tutti, in quanto oggetto di ampio dibattito in dottrina e in giurisprudenza, nel caso di un provvedimento di sospensione, la inesistenza di un rimedio appropriato ed immediato, volto a contestare l'esistenza delle condizioni per la sospensione adottate dal giudice.

Di qui la necessità di prevedere un rimedio impugnatorio immediato di tale provvedimento e a tale riguardo si è ritenuto che lo strumento migliore fosse quello della istanza di regolamento necessario di competenza. Pertanto, d'ora in poi, tale regolamento non servirà soltanto per le questioni di competenza, ma sarà utilizzabile anche per i provvedimenti, di cui all'articolo 6, che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 295.

Quanto poi all'articolo 7, relativo al contenuto della citazione, anch'esso introdotto dalla Camera dei deputati, debbo dire che si tratta di una norma sollecitata in particolare dal Consiglio nazionale forense. Infatti, come tutti sappiamo, questo progetto introduce preclusioni nel processo di cognizione e quindi il Consiglio nazionale forense era preoccupato per il fatto che nell'atto di citazione non venisse esplicitamente detto che determinati adempimenti dovessero avvenire entro certi termini a pena di decadenza. Per tale motivo, dunque, la Camera ha ritenuto opportuno integrare il contenuto dell'articolo 163 del codice di procedura civile, introducendo un numero 7) con il quale si dice che l'atto di citazione deve contenere l'indicazione del giorno della udienza di comparizione - e questo era già previsto - l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis - e questa è l'innovazione - con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'articolo 167. Si è voluto cioè segnalare al convenuto che, se non compie tali attività entro determinati termini, la conseguenza è quella

della decadenza. A mio avviso, si tratta di una modificazione del tutto condivisibile poichè non cambia nella sostanza il sistema da noi delineato in prima lettura e chiarisce al convenuto le conseguenze di una sua eventuale omissione che comporterebbero la nullità della citazione, disciplinata dal successivo articolo 9 sulla nullità della citazione.

Infatti la Camera dei deputati, modificando all'articolo 9 i capoversi primo e terzo, ha reintrodotto la vecchia disposizione, aggiungendo inoltre la previsione di un termine a comparire e prevedendo la nullità della citazione nel caso in cui manchi l'avvertimento. Si tratta di una sanzione molto grave che si riferisce ad una violazione molto lieve; se però tale sanzione non fosse stata prevista, si sarebbe introdotto il costume di non indicare la conseguenza derivante dall'inosservanza dei termini o dalla mancanza dell'avvertimento e la norma sarebbe conseguentemente risultata inefficace.

Le disposizioni contenute nell'articolo 9 sono perciò complementari a quelle dell'articolo 7, da me precedentemente richiamate. Inoltre, sempre all'articolo 9, nell'ultimo capoverso, la Camera dei deputati ha ritenuto opportuno specificare che nel caso in cui sia stata disposta l'integrazione della domanda, il giudice fissa l'udienza ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 183 e che si applica l'articolo 167 del codice di procedura civile. Si coordina, perciò, la disciplina dell'integrazione della domanda con il regime delle decadenze e delle preclusioni. In sostanza si afferma che, successivamente all'integrazione della domanda, il convenuto può proporre ancora eccezioni e domanda riconvenzionale, ma queste, a pena di decadenza, devono essere contenute nella comparsa di risposta, cioè nell'atto con cui il convenuto si costituisce in giudizio.

All'articolo 10, corrispondente all'articolo 8 del testo approvato dal Senato, la Camera dei deputati ha soltanto modificato i termini, prevedendo un raddoppio dei medesimi. I colleghi della Camera dei deputati hanno previsto questo raddoppio perchè hanno ritenuto che l'attore deve poter disporre di più tempo per esaminare il fascicolo presentato dal convenuto. Vi è quindi una sorta di equilibrata compensazione. Precedentemente era prevista una posizione più favorevole per il convenuto, ma il sacrificio attualmente previsto per lui è bilanciato dal maggiore respiro attribuito all'attore. Il convenuto può presentare non solo eccezioni, ma anche articolare mezzi di prova e quindi rendere necessaria un'attività complessa e gravosa dell'altra parte.

La Camera dei deputati ha poi modificato l'articolo 17, corrispondente all'articolo 15 del testo del Senato, che si occupa della prima udienza di trattazione. Anche qui si è voluto rendere più elastico il regime delle preclusioni e quindi si è ritenuto opportuno affidare al prudente apprezzamento del giudice la durata del termine per il deposito di memorie, che resta comunque perentorio. In tal modo, avuto riguardo anche alle esigenze esternate dalle parti, i termini potranno modularsi in riferimento alle necessità concrete di ciascuna causa. Credo che questa precisazione illustri sufficientemente la modifica introdotta dalla Camera.

La Camera dei deputati ha modificato anche l'articolo 24, corrispondente all'articolo 22 del testo del Senato, che disciplina le

comparse conclusionali e le memorie. Anche in questo caso è stato elevato il termine per il deposito delle comparse conclusionali e conseguentemente quello per le memorie di replica: invece di quaranta e dieci giorni, si stabiliscono sessanta e venti giorni.

Nello stesso spirito è stato modificato l'articolo 25, corrispondente all'articolo 23: infatti, erano state sollevate obiezioni da entrambe le parti, ritenendo troppo breve il termine per il deposito della sentenza, per il quale si prevedono ora sessanta giorni al posto degli originari quarantacinque.

L'altro ramo del Parlamento ha introdotto nell'articolo 26, corrispondente all'articolo 24, una garanzia per quanto concerne la decadenza dall'assunzione delle prove. Come tutti voi ricorderete, avevamo introdotto il principio della dichiarazione di decadenza da parte del giudice. La Camera dei deputati ha però ritenuto opportuno far salva l'ipotesi che l'altra parte (cioè quella che può avere interesse all'assunzione della prova) ne chieda l'assunzione. Ritengo che la previsione espressa di questa facoltà della parte sia oltremodo opportuna trattandosi della acquisizione processuale della prova, cioè di un diritto di entrambe le parti.

La Camera ha poi ritenuto opportuno aggiungere l'articolo 27 sul deferimento del giuramento suppletorio. Nel corso della prima lettura noi avevamo introdotto la figura del giudice monocratico di tribunale ed avevamo stabilito che il giuramento doveva essere comunque deferito dal collegio nelle cause riservate alla decisione collegiale. Nelle cause in cui il giudice monocratico è il giudice unico (non si parla quindi dell'istruttore), egli stesso, se lo ritiene ammissibile, provvederà a deferire il giuramento. La disposizione per le cause riservate alla decisione collegiale era implicita nel testo da noi approvato, ma potevano sorgere problemi. La Camera ha perciò preferito introdurre una previsione esplicita.

L'articolo 29, corrispondente all'articolo 26 del testo approvato dal Senato, riguardante la chiamata di un terzo in causa, è stato modificato dalla Camera. Anche in questo caso il termine era stato previsto con riferimento ad una durata fissa, ma la Camera ha ritenuto più opportuno affidarlo al prudente apprezzamento del giudice, soprattutto perchè il procedimento può essere più o meno complesso. Perciò il giudice di volta in volta stabilirà, attraverso una valutazione opportuna del caso concreto, il termine per le parti, che comunque resta perentorio.

La Camera dei deputati ha poi soppresso il quarto capoverso, così come approvato nell'articolo 26 del testo del Senato, intendendo con ciò ripristinare l'attuale sistema della citazione del terzo. Ricordo che noi avevamo stabilito un termine perentorio per la notificazione della citazione al terzo e per l'autorizzazione di cui si parlava nel comma precedente dello stesso articolo.

La Camera dei deputati ha poi modificato l'articolo 31, corrispondente all'articolo 28 del testo del Senato, prevedendo non solo il caso del giudice collegiale che rileva che la causa debba appartenere al giudice monocratico, ma anche il caso del giudice unico che in sede di decisione rileva che la causa debba essere decisa dal collegio.

Anche nell'articolo 32, riguardante la decisione del collegio, la Camera ha ampliato i termini da quarantacinque a sessanta giorni.

Per quanto riguarda l'articolo 34, corrispondente all'articolo 31 del testo del Senato, debbo precisare che la Camera ha ripristinato il vecchio testo proposto dal Governo, eliminando l'espressione «fondati motivi» per reintrodurre l'espressione «gravi motivi». Ritengo che si debba accettare questa modifica.

L'articolo 35 è stato introdotto dalla Camera dei deputati; esso contiene una riformulazione dell'articolo 295 del codice di procedura civile, la quale si è resa necessaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, che non prevede una sospensione necessaria del processo civile per la pregiudiziale penale. Il nuovo testo recita: «Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa». Come si può vedere, si tratta di una modifica di carattere tecnico, che è - ripeto - diretta conseguenza dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

Gli articoli 40 e 41 contengono modifiche puramente formali e quindi non mi soffermerò su di essi, mentre vorrei fare un breve accenno riguardo all'articolo 48, corrispondente all'articolo 44 del testo del Senato, anche se esso non è stato modificato dai colleghi dell'altro ramo del Parlamento. Alla Camera dei deputati, in sede di Comitato ristretto, era stato aggiunto a tale articolo un secondo comma concernente le sentenze non definitive. La Commissione plenaria, viceversa, non ha ritenuto di accogliere tale proposta, a mio avviso non opportunamente, perchè ha lasciato irrisolto un problema che darà certamente luogo a controversie interpretative. In sostanza, il Comitato ristretto aveva stabilito che, in caso di impugnativa immediata di sentenza non definitiva, la riforma con sentenza passata in giudicato o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, mentre invece noi prevediamo tale disciplina soltanto per le sentenze definitive. Ho voluto fare questo riferimento perchè resti come testimonianza all'interno dei resoconti parlamentari, poichè - ripeto - credo che la formulazione proposta in sede di Comitato ristretto fosse preferibile in quanto avrebbe eliminato ogni sorta di dubbio in merito all'interpretazione dell'intera disciplina prevista dall'articolo 48.

Un'importante innovazione è stata poi apportata all'articolo 52 in tema di domande ed eccezioni nuove in appello. Noi avevamo licenziato il seguente testo dell'ultimo capoverso: «Salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, non sono ammessi nuovi mezzi di prova. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio», mentre la Camera ha modificato tale disposizione, stabilendo: «Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio». La Camera ha quindi allargato - non poco, direi - l'ambito dei *nova* in appello, tuttavia ritengo che tale modificazione possa essere da noi accettata; sarà poi la giurisprudenza, sulla base dell'esperienza applicativa della norma, a dire come dovrà essere interpretata la frase «ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado...».

Per quanto riguarda poi l'articolo 55, riguardante la trattazione, la Camera dei deputati ha soppresso l'ultimo capoverso, che prevedeva la delega da parte del collegio, per il compimento di singoli atti istruttori, ad un suo componente. A mio parere, si tratta di una modifica in senso positivo in quanto sono dell'opinione che non debba essere ammessa alcuna deroga al principio della collegialità del giudizio, posto che abbiamo voluto costruire quello d'appello come un giudizio di controllo della decisione del giudice di primo grado e non come un nuovo giudizio. Quanto all'articolo 57, sulla decisione, invece, la Camera si è limitata a stabilire un allungamento del termine da 30 a 60 giorni ed a precisare che con lo stesso decreto deve essere altresì designato il relatore.

Di maggiore rilievo è, viceversa, la modifica apportata all'articolo 64, corrispondente all'articolo 60 del testo del Senato, con la quale è stato soppresso il secondo capoverso, che conteneva il cosiddetto giudizio in camera di consiglio in caso di manifesta infondatezza del ricorso. La polemica fra i sostenitori di questa norma, fra cui il correlatore, professor Lipari, ed il presidente Covi, e coloro i quali erano preoccupati da questo allargamento, fra cui il professor Gallo e chi vi parla, è fin troppo nota per cui non vi tornerò nuovamente sopra. Ritengo però che, alla fine, l'altro ramo del Parlamento abbia ritenuto non ancora matura una riforma così incisiva.

All'articolo 66 invece la Camera dei deputati ha semplicemente fatto un'inversione logica, corretta.

Si passa poi alle modifiche apportate all'articolo 74, corrispondente all'articolo 70 del testo del Senato, riguardante i provvedimenti cautelari. Detto articolo introduce una serie di articoli aggiuntivi dopo l'articolo 669 del codice di procedura civile e le modifiche riguardano anzitutto l'articolo 669-*sexies*, nell'ambito del quale si è preferito triplicare, non raddoppiare, i termini previsti.

In secondo luogo è stato modificato l'articolo 669-*novies*. La Camera ha stabilito che il provvedimento cautelare perde altresì efficacia se non è stata versata la cauzione di cui all'articolo 669-*undecies*, ovvero se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. Inoltre al capoverso successivo si legge: «Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato italiano o estero, il provvedimento cautelare, oltre che nei casi previsti nel primo e nel terzo comma, perde altresì efficacia». Si tratta in sostanza di una modifica di coordinamento.

Nell'ambito dei procedimenti cautelari erano state avanzate altre istanze, che però sono state respinte: ad esempio, era stato chiesto di introdurre il reclamo anche in caso di provvedimento negativo. Ciò non è accaduto; quindi la disciplina da noi a suo tempo approvata è stata accolta anche dall'altro ramo del Parlamento.

La Camera dei deputati ha poi modificato l'articolo 76, che si occupa della forma dell'istanza. La modifica è puramente formale: erroneamente avevamo richiamato l'articolo 669-*ter*, mentre avremmo dovuto richiamare l'articolo 669-*quater*.

La Camera dei deputati ha poi aggiunto l'articolo 78, che intende sostituire l'articolo 69-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di

procedura civile. Era infatti necessario armonizzare questo articolo con il disposto dell'articolo 163 del codice in relazione alla disciplina introdotta con il sistema del giudice monocratico. Anche in questo caso, perciò, la modificazione introdotta dalla Camera è di natura tecnica.

Anche l'articolo 80, corrispondente all'articolo 75 del testo del Senato, è stato modificato dalla Camera per ragioni tecniche. Sia in riferimento all'articolo 113, sia in riferimento all'articolo 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, non si fa più riferimento ad un numero di giudici superiore al legale, bensì al numero di giudici superiore a quello stabilito.

La Camera dei deputati ha poi modificato l'articolo 88, che sostituisce l'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario sulla composizione dell'organo giudicante. Le modifiche riguardano una parte delle materie civili sulle quali il tribunale giudica con il numero invariabile di tre votanti: la Camera dei deputati ha stabilito infatti che fra queste materie rientrano anche i giudizi in materia societaria e quelli previsti nella legge fallimentare.

In particolare, al testo approvato già dal Senato si è inteso aggiungere la frase: «e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa». A mio avviso tale previsione era implicitamente contenuta nel testo da noi approvato; un esplicito richiamo, tuttavia, non può che essere considerato opportuno. Inoltre nel punto 7) del nuovo testo dell'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario la Camera ha introdotto una modifica di carattere più sostanziale. Si legge, infatti: «nei giudizi di responsabilità da chiunque promossi contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali ed i liquidatori e in ogni altra controversia avente per oggetto rapporti sociali nelle società, nelle mutue assicuratrici e società cooperative, nelle associazioni in partecipazione e nei consorzi». La Camera ha perciò eliminato il richiamo degli articoli 2393, 2394 e 2395 del codice civile. In sostanza, si è preferito evitare che nella pratica, nel momento in cui si rendeva necessario far riferimento ad una normativa diversa dagli articoli citati, non si applicasse la riserva di collegialità. Si è così ritenuta più rassicurante una formulazione generica.

La Camera dei deputati ha poi modificato l'articolo 90 che si occupa della disciplina transitoria. È noto a tutti che le maggiori critiche al testo del Senato sono state avanzate proprio a tale proposito. Infatti il testo da noi approvato prevedeva che, dopo l'entrata in vigore di questo provvedimento legislativo, se l'istanza per la prosecuzione del giudizio non era proposta dalle parti non oltre la prima udienza, il processo si estingueva. La Camera dei deputati ha invece ritenuto che l'effetto della mancata proposizione dell'istanza non sia l'estinzione del processo, ma la cancellazione della causa dal ruolo, con la conseguente possibilità di riassunzione della causa stessa.

Consentitemi a tale proposito di fare una piccola digressione: tale norma accrescerà il lavoro delle cancellerie poichè tutti tenteranno di disporre di un anno di tempo. Bisogna però ricordare che in materia si sono levati alti lamenti dal Consiglio nazionale forense e dai professionisti; la soluzione proposta dalla Camera può quindi essere accettata. Certo, il cittadino e le cancellerie degli uffici giudiziari

dovranno svolgere un doppio lavoro, ma forse tutto sarà risolto da un'opportuna informatizzazione del settore.

Anche i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 90 sono stati modificati dalla Camera dei deputati nel senso di attribuire maggiore elasticità al periodo transitorio. Infatti, ferme restando le decadenze già verificatesi, si prevede che le parti possano usufruire di un ulteriore termine per provvedere agli adempimenti resisi necessari in base al nuovo rito. Ovviamente la disposizione non è valida qualora vi sia stata cancellazione della causa. Questa è la novità introdotta dal comma 4 dell'articolo.

È stato aggiunto dalla Camera dei deputati un nuovo comma 5 che stabilisce che il tribunale giudica con il numero invariabile di tre votanti nei procedimenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gli sono stati rimessi ai sensi dell'articolo 189 del codice di procedura civile.

Il comma 6 dell'articolo 90 riporta una semplice variazione nella numerazione conseguente all'introduzione del nuovo comma 5, così come al comma 8 dell'articolo 90.

La Camera dei deputati ha poi modificato l'articolo 92 del provvedimento, concernente l'entrata in vigore delle norme. È stata operata una diversificazione: ad eccezione dell'articolo 1, le restanti norme entreranno in vigore il 1° gennaio 1992. Auspicio che questa data coincida con l'entrata in vigore della disciplina concernente il giudice di pace.

PRESIDENTE. In considerazione degli impegni del rappresentante del Governo, sospendo brevemente la seduta.

I lavori vengono sospesi alle ore 11,30 e sono ripresi alle ore 12,10.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FILETTI. Signor Presidente, pur con alcune riserve, la mia parte politica condivide nel complesso il testo che stiamo per approvare. Vorrei fare però alcune osservazioni di ordine generale in merito alla prospettiva di accelerare l'iter del processo civile. A tale riguardo, non bastano - a mio avviso - le nuove norme che ci accingiamo a licenziare; occorre anzitutto assicurare alla giustizia civile un'organizzazione imprenditoriale degli uffici giudiziari, in quanto quella attuale incide fortemente e negativamente sulle disfunzioni - a tutti note - del settore. Pertanto, è indispensabile dotare tale branca, come per altro quella penale e quella amministrativa, di sufficienti ed idonei mezzi, assicurare una migliore distribuzione degli organici e degli uffici, nonché garantire risorse finanziarie congrue al fine che tutti intendiamo conseguire. Inoltre, il Governo ed il Parlamento dovrebbero impegnarsi a varare leggi più chiare e di non difficile interpretazione, per evitare di fatto, di moltiplicare le ragioni della litigiosità.

Passando molto rapidamente alle modifiche adottate dall'altro ramo del Parlamento sul testo da noi licenziato, vorrei esplicitare il mio pensiero, affinché rimanga agli atti dei lavori parlamentari, in ordine

alla applicabilità della norma di cui all'articolo 1, relativa all'elevazione del saggio degli interessi legali dal 5 al 10 per cento. Dal momento che l'articolo 92 fissa al 1° gennaio 1992 l'entrata in vigore della legge, fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, è evidente che tale norma è soggetta alla *vacatio* ordinaria dei 15 giorni successivi alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Ebbene, io mi pongo il problema della applicazione di tale disposizione ai processi pendenti.

A mio avviso, trattandosi di una norma di ordine sostanziale e non processuale, essa deve essere applicata anche ai giudizi pendenti, ma - e questo deve essere chiaro - l'elevazione degli interessi non decorre *ab imis*, ossia dal giorno in cui è stato instaurato il giudizio, bensì dalla data di entrata in vigore della norma stessa. Pertanto, al fine di evitare eventuali contestazioni in ordine al *tempus* di applicazione della legge, è bene che ciò risulti nei lavori parlamentari.

Molte delle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati concernono una dilazione dei termini previsti in prima lettura in forma, a volte, troppo restrittiva, ma non mi addentrerò nei particolari, atteso che la relazione del senatore Acone è stata al riguardo molto puntuale. Vi è quindi un temperamento dei termini ed una disciplina più elastica, sia per quanto riguarda le preclusioni che per quanto concerne le decadenze.

Ritengo debba, altresì, essere accettata la norma di cui all'articolo 4 del testo licenziato dalla Camera, relativa alla dichiarazione di incompetenza, considerato che opportunamente l'altro ramo del Parlamento ha eliminato la parola «possono»; il giudice, quindi, qualora ne riscontri i presupposti, è tenuto a dichiarare la propria incompetenza senza poter derogare a questo principio, che - a mio parere - deve essere assoluto.

La Camera ha poi introdotto una innovazione nell'ambito del regolamento necessario di competenza, con la quale ha stabilito che i provvedimenti dichiarativi della sospensione del processo possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza. Inoltre, reputo condivisibile anche la nuova normativa prevista dall'articolo 26 afferente la decadenza dal diritto di assumere prove nel punto in cui, nell'ipotesi di mancata presenza e di implicita rinuncia della parte che ha proposto la prova poi ammessa, stabilisce che l'altra parte possa far propria la prova.

La Camera ha anche ritenuto di fare esplicito riferimento al giuramento suppletorio deferibile esclusivamente dal collegio, ma tale norma potrebbe apparire superflua perchè quando una causa deve essere decisa da un collegio è ovvio che sia quest'ultimo ad esaminare, nel suo insieme, l'opportunità di disporre il giuramento suppletorio, allorchè i mezzi di prova acquisiti non siano idonei a poter decidere nel merito della questione.

Per quanto riguarda la chiamata di un terzo in causa è bene, al fine anche di accelerare l'*iter* processuale, che il termine sia stabilito dal giudice. La perentorietà di tale termine ritengo sia necessaria perchè, a volte, la chiamata di un terzo potrebbe essere espediente per dilazionare ingiustificatamente l'*iter* e l'esito di un giudizio.

Ho alcuni dubbi, invece, in ordine alle modifiche apportate all'articolo 34 circa la sospensione della provvisoria esecuzione della

sentenza di primo grado. È evidente che avere sostituito le parole «fondati motivi» con le altre «gravi motivi» porta ad una riduttiva possibilità della sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, perchè riferendosi a «gravi motivi» – non è un giudizio di carattere definitivo – occorre accertare se questi incidono effettivamente in misura rilevante sulla provvisoria esecuzione o meno.

L'ipotesi della sospensione necessaria di cui all'articolo 35, che costituisce praticamente il ripristino della norma vigente al riguardo, è da condividere. Vi è poi tutta una serie di modifiche di carattere formale sulle quali non mi sembra il caso di indugiare.

In ordine al provvedimento cautelare certamente opportuna è l'introduzione del caso della dichiarazione di inefficacia del medesimo per la ipotesi del mancato versamento della cauzione di cui all'articolo 669-undecies.

La nuova disciplina della udienza di prima comparizione, così come prevista dall'articolo 78, mi sembra che sia da accettare perchè specificatamente prevede le modalità relative alla determinazione di tale udienza.

L'articolo 90, infine comporta alcune perplessità atteso che dovrebbe configurare una maggiore elasticità della disciplina transitoria e, quindi, una attenuazione del rigore della stessa.

Per sgravare gli uffici da un onere rilevante e per accelerare l'iter dei processi, mi domando se non sarebbe forse più opportuno mantenere la previsione della estinzione anzichè sostituire questa con la cancellazione e, quindi, con la possibilità di riassumere il giudizio e di estinguersi in tempi dilazionati.

Queste sono le brevi osservazioni che ritengo di dover esprimere. Mi auguro che finalmente le norme al nostro esame che modificano, sia pure parzialmente, il codice di procedura civile possano essere definitivamente licenziate, in modo da apportare qualche giovamento alla situazione veramente deprecabile della giustizia civile in Italia.

CORRENTI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi svolgerò un brevissimo intervento, che vale anche come dichiarazione di voto nell'ipotesi in cui non siano presentati emendamenti. Posso anticipare che, allo stato, da parte del mio Gruppo non verranno proposti emendamenti. Questo non perchè la mia parte politica sia convinta della validità in assoluto di un complesso legislativo di molte norme, che potrebbero essere suscettibili di miglioramenti ulteriori; questo non perchè non vi siano taluni dubbi di carattere, per così dire, originale, già manifestati in sede di prima lettura e, ancora, non perchè ci convincano completamente alcune delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati. Desidero ricordare, fra le altre, una modifica, che potrebbe sembrare una limatura, per così dire, ma che in realtà è profondamente innovativa. Mi riferisco alla modifica introdotta all'articolo 34 dove, quando si parla dei motivi in virtù dei quali il giudice d'appello può sospendere l'esecutività della sentenza, si adotta di nuovo l'aggettivo «gravi» in luogo di quello «fondati» da noi utilizzato, così operando una accentuazione che indubbiamente restringe notevolmente la portata della valutazione da parte del giudice dell'impugnazione. Questa innovazione – ripeto – non ci convince molto.

Siamo invece favorevoli alla modifica apportata con l'articolo 7, per cui si impone, tra i requisiti della citazione, l'avviso alla parte convenuta dei termini entro i quali deve utilmente costituirsi, e altresì a quanto introdotto nell'articolo 9. Siamo anche convinti che quella dilatazione di termini processuali a livello introduttivo del giudizio civile sia opportuna.

In linea generale, si potrebbe forse por mano ancora a qualche modificazione, ma credo che velleità migliorative debbano in questo momento essere sacrificate rispetto ad una esigenza di carattere generale. La giustizia civile ha fatto un po' la parte della «cenerentola», per così dire, nelle preoccupazioni del legislatore e del Governo fino ad oggi. Certo l'emergenza criminale ha determinato una maggiore necessità di attenzione da parte del Parlamento e del Governo nei confronti della giustizia penale; vero è che la giustizia civile versa in tutto il Paese in condizioni non più accettabili. L'abbiamo già detto in altre sedi, sentiamo l'esigenza di ripeterlo ora.

Questo disegno di legge, che ampiamente rivisita il codice di procedura civile, ci sembra complessivamente uno strumento non determinante, ma molto importante per sveltire la amministrazione della giustizia civile. Credo, dunque, ad una prevalenza di utilità forse ancor più che di qualità, ma devo dare atto ai relatori di aver compiuto uno sforzo notevolissimo anche sul piano della qualità.

Ecco perchè in questa ottica complessiva siamo dell'opinione (che manifestiamo in termini tangibili e concreti rinunciando ad una nostra facoltà di emenda) che questo testo possa essere approvato così come licenziato dalla Camera, in modo che al più presto - fatti salvi naturalmente i termini di vacanza previsti - possa diventare strumento operativo dei giudici, dei magistrati e delle categorie forensi.

GALLO. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, svolgerò anch'io, come il collega che mi ha preceduto, un intervento estremamente breve.

Dico subito che mi riconosco nella utilissima relazione del senatore Acone e nelle osservazioni che hanno espresso prima di me i colleghi Filetti e Correnti. Dico anche che, per quanto concerne l'articolo 34, la sostituzione della espressione «fondati motivi» con l'altra «gravi motivi» mi sembra una scelta che non coglie quello che era stato il risultato di una lunga, meditata discussione proprio su questo particolare tipo di qualificazione. Ma quello che mi preoccupa di più è l'articolo 35, dove la dizione dell'articolo 295 del codice di procedura civile, che viene appunto sostituito dalla modifica approvata dalla Camera dei deputati, pone questo preciso contenuto: «Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa». Questo è un testo estremamente generico, perchè a rigore potrebbe comprendere anche l'ipotesi in cui si discuta del diritto di proprietà su cosa mobile quando è pendente un giudizio penale che attiene ad una ipotesi di appropriazione indebita o di furto, in cui si debba discutere della altruità della cosa. Ora, estendere la valenza, gli effetti del giudicato penale, che per principio generale incide sul requisito della altruità puramente e semplicemente in via incidentale, è contrario a

tutto il sistema. Mi rendo conto che non è il caso di apportare modifiche al testo, però in via interpretativa occorrerebbe precisare che la sospensione deve essere disposta quando si deve risolvere una controversia di natura non civilistica, affidata ad altro giudice, dalla cui definizione dipende la decisione della causa civile.

Voglio fare subito un'ipotesi: pensiamo ad una vicenda successoria nell'ambito della quale si dà luogo ad un caso di indegnità ed alla realizzazione di un delitto da parte del soggetto erede o comunque del soggetto chiamato alla successione. Questo esempio si identifica con una situazione in cui da una decisione di altro giudice può dipendere la decisione della controversia.

In conclusione, voglio nuovamente congratularmi per la relazione svolta mirabilmente sull'opera di coordinamento (in definitiva, si tratta solo di coordinamento) effettuata dalla Camera dei deputati rispetto al testo da noi approvato.

Ancora una volta debbo sottolineare l'importanza di questo provvedimento, quale strumento per far fronte a tutte le preoccupazioni richiamate poco fa dal senatore Correnti. Auspico inoltre che il disegno di legge al nostro esame diventi legge al più presto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

La Commissione affari costituzionali ha espresso il seguente parere sul disegno di legge al nostro esame:

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo esprime per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Si raccomanda comunque alla Commissione di merito di chiedere al Governo di voler predisporre le infrastrutture necessarie, onde evitare che il processo civile subisca la stessa sorte di quello penale, a causa della deficienza di uomini e mezzi a disposizione».

LIPARI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, mi sembra che da questa discussione tanto breve ma al tempo stesso notevolmente convergente emerga un fatto incontestabile: vi è una chiara volontà, espressa da tutte le forze politiche, di rendere finalmente legge dello Stato questo provvedimento che almeno noi qui al Senato abbiamo discusso ed approfondito per tanti mesi in maniera certamente non superficiale.

In questo spirito anch'io, come il senatore Correnti, esprimo la convinzione che si debba sacrificare ogni velleità migliorativa del testo, affidandola eventualmente alla responsabilità dell'interprete. Bisogna superare quei profili che ancora certamente residuano anzi - se mi è consentito dirlo - che si manifestano forse in maniera più accentuata nel testo approvato dalla Camera rispetto a quello da noi a suo tempo licenziato.

Noi siamo ormai chiaramente consapevoli del fatto che il dettato legislativo, anche nel settore della procedura, è soltanto uno degli elementi della disfunzione e del possibile miglioramento della funzionalità del sistema giudiziario. Sarebbe quindi assolutamente errato insistere solo su questo profilo per cercare di risolvere i problemi della

giustizia. Si rischierebbe infatti di ripetere, in maniera forse meno vistosa ma non per questo meno significativa, un errore di valutazione che nella mentalità comune (non certo in quella dei legislatori) si è determinato a proposito del codice di procedura penale, che è stato ritenuto – soprattutto a causa delle invocazioni che salivano dalla platea di avvocati e magistrati – un toccasana per la riforma del processo penale. Oggi invece il nuovo codice di procedura penale trova resistenze non tanto per i suoi difetti di formulazione – che comunque possono essere compensati da strumenti interpretativi – ma per altri motivi.

Da tempo immemorabile in questa Commissione stiamo ripetendo che la giustizia assomiglia sempre più ad una «cenerentola» e che se nelle varie cancellerie si fosse realizzato un sistema di informatizzazione dei dati del processo civile le cose sarebbero molto diverse. Il Governo non ci ha mai fornito una risposta sostanziale e la lentezza del processo civile è sempre più eclatante. Tra l'altro le indagini svolte ci confermano la necessità di procedere all'informatizzazione del settore, anche senza arrivare al livello della Corte di cassazione.

Purtroppo dobbiamo constatare che 3.000 miliardi si sono trovati nelle pieghe del bilancio dello Stato solo a favore della giustizia penale e sulla spinta di eventi drammatici. Sarebbe invece necessario disporre di adeguati finanziamenti per superare il problema del processo civile e rendere stabile uno dei capisaldi della civiltà di un Paese; troppo spesso però vi sono spinte corporative ed esigenze categoriali che si basano sulla logica montante degli interessi.

È necessario avvertire il Paese che noi abbiamo fatto un lavoro molto serio. Questo certo è uno dei fattori essenziali affinché la crisi della giustizia civile sia superata, ma non possiamo pensare di risolvere in tal modo tutti i problemi. Molto resta affidato all'opera che ancora dovrà essere svolta.

In uno degli interventi introduttivi di questa vicenda parlamentare affermai che la riforma del processo civile si fonda non solo sulle strutture, ma anche sulla sensibilità delle categorie interessate, cioè dei magistrati e degli avvocati. Bisogna onestamente riconoscere che la categoria degli avvocati non ha reagito in chiave di genuina collaborazione di fronte al testo scaturito dalla prima lettura svoltasi al Senato. Non è stato accettato lo spirito che imponeva alcuni sacrifici personali per accelerare la riforma.

La preoccupazione maggiore era quella di coprire le proprie convenienze e le proprie comodità. Non dico che in alcuni casi queste non fossero obiettivamente funzionali ad un corretto svolgimento della propria attività, ma esse in termini macroeconomici portano ad un risultato di segno negativo.

Ad esempio, il raddoppio dei termini operato dalla Camera rispetto alle previsioni del Senato non concorre certamente a rendere più celere il processo. Non possiamo negarlo: se la *ratio* unificante del provvedimento doveva essere un meccanismo di accelerazione del processo, il testo della Camera offre minore celerità. Non voglio poi soffermarmi sulla norma che prevede uno strano meccanismo per l'entrata in vigore delle disposizioni o sul fatto che il passaggio dall'estinzione alla

cancellazione della causa non consente certo alle cancellerie di alleggerire l'arretrato.

A tale proposito forse sarebbe opportuno invitare gli avvocati a considerare tali norme in uno spirito altamente collaborativo, senza porre immediatamente in essere polemiche interpretative. Certo, gli avvocati sono esperti proprio nella razionalizzazione del dissenso, cioè nel trovare sempre un elemento di contestazione del testo legislativo. Se però a questo riguardo fosse possibile agire con spirito di collaborazione si otterrebbe una migliore interpretazione del testo.

Concordo totalmente con le osservazioni del senatore Filetti in ordine all'interpretazione dell'articolo 1. È bene ribadire questo aspetto ed affidarlo agli atti della Commissione in modo da fornire indicazioni all'interprete, sia pur nella limitata misura in cui oggi sono tenuti in considerazione i lavori preparatori.

Concordo anche con le indicazioni fornite dal collega Acone. Debbo però fare alcune puntualizzazioni alle osservazioni fatte dal senatore Acone, nello spirito di fornire ulteriori indicazioni per la prima applicazione della legge.

Per quanto riguarda l'articolo 48, di cui il senatore Acone ha ricordato l'*iter* benchè esso non sia stato modificato dalla Camera dei deputati, non vorrei che una cattiva interpretazione delle sue parole possa in qualche modo indurre a ritenere che l'espressione «sentenza», presente nel testo attuale, debba intendersi con esclusivo riferimento alla sentenza definitiva. Io sono dell'opinione, invece, che la lettura di questa norma debba indurci a ritenere che tale termine vada riferito sia alla sentenza definitiva che a quella non definitiva e che quindi il non accoglimento da parte della Commissione giustizia della Camera della proposta che era stata avanzata dal Comitato ristretto sia stato determinato dalla superfluità della specificazione e non da una diversa interpretazione.

Personalmente poi non condivido la soppressione del quarto copoverso dell'articolo 55, che rende collegiale, nel processo d'appello, anche l'acquisizione di singoli elementi istruttori. Questo infatti - a mio avviso - è un altro elemento che non favorirà un'accelerazione dei tempi del processo perchè è vero che vi sono prove che nel modo della loro acquisizione possono concorrere a determinare la formazione del convincimento da parte del giudice, ma è altrettanto vero che ve ne sono altre che riguardano l'acquisizione di meri dati o di circostanze di fatto per cui non debbono essere valutate rispetto al tono o al modo in cui il testimone rende la sua testimonianza. Ad esempio, l'acquisizione di un dato peritale o l'accesso in luogo per verificare se vi sono situazioni di un certo tipo non necessitano affatto della partecipazione di tutti i soggetti facenti parte del collegio giudicante. Ecco il motivo per cui questa mi sembra un'altra di quelle norme che servirà non a rendere migliore il processo, ma - semmai - ad introdurre nel collegio la convinzione della inutilità dell'acquisizione di una data prova richiesta per non appesantire troppo il giudizio. In effetti, l'integrale soppressione della previsione rende più difficile arrivare, attraverso una semplice operazione interpretativa, alla soluzione da me caldeggiata, anche se non la esclude del tutto perchè - tutto sommato - se il collegio, nella sua globalità, decide, ad un certo punto, che a quel singolo accesso

vada, come delegato dell'intero collegio, un singolo magistrato, non è detto che, nel silenzio del codice, si debba individuare una violazione della norma, posto che comunque sarebbe rispettato il principio del contraddittorio. Pertanto, affiderei un'ipotesi di questo tipo alla sensibilità interpretativa della magistratura; al fine di non determinare un risultato sostanzialmente negativo e pericoloso per un celere svolgimento del processo.

Non dico nulla a proposito della soppressione della norma di cui all'articolo 64, relativa al cosiddetto meccanismo abbreviato della Cassazione, perchè sapete quali sono le mie convinzioni in proposito. Ritengo che quella da noi adottata in prima lettura sarebbe stata una soluzione che avrebbe comportato uno snellimento del processo in tale sede; però, contro di essa vi è stata veramente una levata di scudi da parte degli avvocati e - ripeto - pur dissentendo dalle loro valutazioni, le reputo del tutto rispettabili e meritevoli quindi dell'onore delle armi, per cui non posso far altro che riconoscere di essere risultato soccombente in tutta questa vicenda.

Sono favorevole invece all'estensione della liquidazione coatta amministrativa, mentre ho già espresso il mio pensiero in merito all'interpretazione da dare all'articolo 92.

GALLO. Senatore Lipari, vorrei conoscere il suo parere in ordine all'articolo 35.

LIPARI, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda l'osservazione precedentemente fatta dal senatore Gallo in ordine all'articolo 35, concernente la sospensione necessaria, devo dire che questa può essere tenuta in considerazione come criterio interpretativo, ancorchè l'intenzione del legislatore rispetto a questa innovazione sia stata quella, in qualche modo, di lasciare alla sensibilità del singolo magistrato la valutazione del criterio della dipendenza della sua decisione dalla decisione di altra causa penale civile o amministrativa; e quindi, laddove la dipendenza sia da un giudizio penale, è chiaro che si dovrà tenere conto di diverse situazioni rilevanti all'interno della fattispecie penale di quel fatto rispetto alla decisione civile.

Sulla base di questi presupposti ritengo che la Commissione possa rapidamente varare il provvedimento e soprattutto che lo stesso possa essere accolto con favore dalle due categorie dalle quali è maggiormente atteso, cioè dagli operatori del diritto, per darne attuazione più coerente rispetto ai fini di accelerazione del processo, e dagli organi governativi e amministrativi e soprattutto dal Tesoro, non come un meccanismo per superare o accantonare necessità di interventi di altra natura, ma semmai per renderli più necessari e solleciti affinchè non venga frustrata con effetti psicologici negativi la volontà di una accelerazione del processo che noi abbiamo qui realizzato.

Sono d'accordo, infine, con il collega Acone nel formulare l'auspicio che l'entrata in vigore di questo provvedimento coincida con quella del disegno di legge che istituisce il giudice di pace. Secondo le nostre prime aspirazioni, avremmo voluto inserire in un unico disegno

di legge le norme relative ai due temi, ma poi valutazioni politiche, che constatiamo con gioia superate dall'esperienza, ci avevano suggerito di scindere in due separati provvedimenti le due problematiche.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. A nome del ministro Vassalli e del Governo ringrazio sinceramente, e non per ripetere le solite espressioni convenzionali, il Presidente, i relatori e tutti i componenti della Commissione per l'ottimo lavoro svolto. Questa espressione sintetizza l'apprezzamento del Governo per la cultura, l'impegno politico, la saggezza profusa nel lavoro svolto da questa Commissione sia nella fase di prima lettura del provvedimento, sia ora in sede di riletture del testo dopo le modifiche della Camera, augurandomi che si possa rapidamente arrivare alla approvazione definitiva della riforma.

Sono particolarmente onorato di rappresentare il Governo in questo momento, ma sarebbe stato forse più giusta la presenza del ministro Vassalli, che ha seguito con passione, attenzione e diligenza - insisto su questa ultima espressione - tutte le fasi dei lavori della Commissione alla Camera ed al Senato.

Ho ascoltato con attenzione quanto oggi è stato detto. Concordo sulla opportunità di varare la riforma al più presto, anche se certamente ogni membro della Commissione potrebbe proporre ulteriori modifiche per migliorare il testo e i suoi contenuti normativi. Quando, però, si cerca sempre un livello più compiuto di perfezione, si rischia di provocare una navetta interminabile tra Camera e Senato. Neppure possiamo dimenticare che ormai la perfezione assoluta viene negata anche per quelle scienze che sono state sempre considerate assai più logiche della legislazione e della giurisprudenza.

Debbo esprimere il parere del Governo su quanto è stato detto per indirizzare l'interpretazione di alcune disposizioni particolarmente delicate.

È emerso un generale consenso a proposito del significato normativo dell'articolo 1, precisamente sul termine di decorrenza della nuova norma sugli interessi legali.

Come ha giustamente osservato il senatore Filetti, il nuovo tasso si applica dal giorno dell'entrata in vigore della legge (secondo l'espressa dizione del testo); ma non si estende al tempo precedente fino alla data in cui era sorto il debito o si era agito in giudizio per il relativo pagamento.

Particolare attenzione è stata giustamente riservata alla modifica apportata dalla Camera sull'articolo 34, sostituendo l'espressione «fondati motivi» (del testo del Senato) con quella «gravi motivi».

L'efficacia esecutiva ordinaria della sentenza di primo grado è una innovazione di particolare rilievo che è destinata a modificare profondamente il nostro costume processuale e giudiziario. È perciò opportuno che la nuova disposizione si inserisca adeguatamente nel nuovo processo senza eccessive fratture e che si evitino due pericoli: da una parte che i giudici di appello prendano l'abitudine di concedere la sospensione degli effetti della sentenza di primo grado ordinariamente, senza molto approfondire i motivi che la dovrebbero per legge giustificare; dall'altra però, l'espressione «gravi motivi» potrebbe

apparire come una sollecitazione legislativa ad un rigore eccessivo, che certamente il legislatore non intende perseguire. Mi sembra invece che l'espressione «gravi motivi» sia tecnicamente più corretta. Infatti il termine «fondati» è l'opposto di «infondati», cioè privi di reale consistenza. Pertanto l'espressione «fondati motivi» potrebbe apparire, nel contesto della disposizione in esame, addirittura tautologica. Infatti, in base al più elementare ragionamento, risulta evidente che se i motivi per il rinvio dell'esecuzione sono infondati, la richiesta deve essere rigettata. Il termine «gravi», invece, è sinonimo di «seri» e indica situazioni in cui la esecuzione della sentenza di primo grado determinerebbe per il soccombente un danno consistente, anche se non del tutto irrimediabile, e comunque sproporzionato rispetto all'esigenza di una rapida definizione del rapporto dedotto in giudizio.

Come si è autorevolmente osservato anche in questa sede, l'interpretazione data a questo termine dalla giurisprudenza consolidata può opportunamente servire da guida anche per quella futura.

Con tali chiarimenti esprimo parere favorevole alla correzione della Camera e ne chiedo l'accoglimento.

Per quanto riguarda l'articolo 35, è certo estremamente opportuno il richiamo alla sensibilità dei giudici. Però, siccome esso stabilisce che il giudice dispone la sospensione del processo, in mancanza di un potere discrezionale, la sensibilità del giudice opera soltanto nel passaggio relativo alla rilevazione della dipendenza della decisione della causa dalla definizione della controversia. Per il resto invece, in presenza di tale dipendenza, il giudice ha l'obbligo di sospendere il processo. Perciò il richiamo alla sua sensibilità può essere inteso solo in questo senso.

È stato poi giustamente osservato che vi è differenza tra sospensione e pregiudizialità e che l'articolo 35 disciplina soltanto la sospensione necessaria del processo. Tutti concordano che si parla solo di sospensione e non di pregiudizialità e che vi può essere sospensione anche quando vi sia sentenza passata in giudicato.

Sulla soppressione del secondo capoverso dell'articolo 64 (60 nel testo approvato dal Senato), è necessario approfondire le interessanti osservazioni svolte dal senatore Lipari. La disposizione approvata dal Senato era stata autorevolmente sollecitata dai vertici della Cassazione. Quando però il provvedimento è passato dal Senato alla Camera, il Governo ha ritenuto opportuno aprire un dialogo con tutte le articolazioni del mondo giudiziario, in particolare con gli avvocati.

Il presidente Covi ricorderà che proprio noi due ad un convegno organizzato dalle camere civili a Sanremo abbiamo dovuto subire il primo impatto di una contestazione violentissima che si è centrata soprattutto sul nuovo sistema di preclusioni, ma in maniera ancor più decisa, per così dire, sui poteri di rigetto della Cassazione. Successivamente il dialogo è diventato più disteso e costruttivo e possiamo fondatamente sperare che la riforma sarà accolta positivamente anche dagli avvocati.

Personalmente nutro alcune perplessità sulla soppressione del secondo capoverso dell'articolo 64 (testo della Camera); ma è stata questa la volontà della maggioranza parlamentare. Sul tema, proprio perchè la Cassazione ha patrocinato con molta decisione la possibilità

del rigetto del ricorso in camera di consiglio, dobbiamo chiederci se le tecniche e i metodi di motivazione adottate dalla Cassazione non abbiano contribuito ad incentivare i ricorsi anche quando sono infondati nella sostanza.

Sappiamo bene che nel nostro diritto non esiste il principio del precedente e che perciò la Cassazione e in particolare ogni sua sezione sono legittimate a modificare indeterminatamente la precedente giurisprudenza di legittimità. Comprendo pure che a causa della moltitudine e della contraddittorietà delle leggi attualmente vigenti in Italia ogni caso presenta connotati e sfumature diversi da tutti i precedenti. Però, quando la Cassazione non modifica la giurisprudenza precedente, potrebbe motivare molto più succintamente di quanto attualmente avviene, limitandosi a richiamare e a ribadire la precedente giurisprudenza senza eccessivamente sottilizzare sulla insufficienza o contraddittorietà delle motivazioni dei giudici di merito. Così avviene in altri ordinamenti, come, per esempio, quello francese, dove non vige il principio del «precedente».

Credo che il Parlamento e il Governo debbono inviare alla Cassazione questo preciso messaggio: evitare che il giudizio di legittimità diventi un terzo grado di merito.

Per quanto riguarda i termini, il professor Lipari ha criticato le modifiche della Camera che sarebbero state determinate da un cedimento alle richieste degli avvocati e alle esigenze degli studi legali e ha osservato che la dilatazione di tali termini, compromettendo le esigenze di essenzialità e rapidità del nuovo processo, potrebbe costituire la premessa del fallimento di tutta la riforma.

Le obiezioni mi sembrano eccessive anzi, come ho già detto, proprio perchè la Camera si è fatta carico delle esigenze della classe forense, possiamo sperare in una sua più attiva collaborazione, che dovrebbe facilitare l'attuazione della riforma. Peraltro, la dilatazione dei termini prima stabiliti dal Senato non mi sembra tale da compromettere il significato del nuovo sistema di preclusioni.

Qualche osservazione vorrei aggiungere a proposito delle strutture. La Commissione affari costituzionali, esprimendo parere favorevole alla riforma, ha raccomandato «alla Commissione di merito di chiedere al Governo di voler predisporre le strutture necessarie, onde evitare che il processo civile subisca la stessa sorte di quello penale, a causa della deficienza di uomini e mezzi a disposizione».

Ricordo a me e a voi che ogni volta che si prospetta tale problema, giustamente il ministro Vassalli elenca tutte le iniziative di riforma legislativa - molte già approvate dalle Camere - e di impegno amministrativo che il Governo ha assunto prima e dopo l'entrata in vigore del nuovo processo penale per favorire al meglio la sua prima fase di attuazione. Siete altresì a conoscenza del fatto che ci troviamo in una spiacevole situazione di inadeguatezza degli strumenti finanziari stanziati per la giustizia e che il Ministro ha cercato, con tutto il peso della sua autorevolezza politica e personale, di ottenere il massimo possibile per il settore. Nonostante i suoi sforzi, il bilancio della giustizia resta inadeguato, ma si è notevolmente accresciuto pur fra tanti tagli della spesa, anche per la particolare sensibilità dimostrata dal ministro Carli e dal Presidente del Consiglio per i nostri problemi. Forse si

sarebbe potuto ottenere di più se i Gruppi parlamentari si fossero impegnati a sostenere in tutte le Commissioni, e specialmente in quelle del bilancio, le richieste che vengono con grande convinzione e impegno avanzate in quelle della giustizia.

Invece, quando in ogni Commissione si sollecitano maggiori spese per i comparti di rispettiva competenza, le molteplici richieste si elidono e la somma è pressochè nulla. Perciò il Ministero considera un successo i pur modesti aumenti di spesa per la giustizia.

Più importante mi sembra la sollecitazione della 1^a e della 2^a Commissione ad una migliore utilizzazione dei fondi esistenti, in modo che questi, oltre ad essere inadeguati, non vengano dissipati disordinatamente e non producano risultati deludenti.

Purtroppo in tutte le amministrazioni statali – e temo più ancora in quelle giudiziarie che si sono per troppo tempo adeguate ai tempi, ai metodi, ma anche agli sprechi della inefficienza – domina una mentalità burocratica che è difficile definire nonostante tutti gli studi e le analisi che esistono in materia.

Non è giusto addossare alla burocrazia la colpa di tutti i mali di inefficienza della giustizia, nè accusarla indiscriminatamente di impedire il decollo delle riforme. Ma proprio quando tutti dovrebbero impegnarsi al massimo per affrontare i cimenti più difficili, si avverte una *forma mentis* che rallenta, disperde e vanifica ogni iniziativa con una sorta di impalpabile resistenza a muro di gomma.

Ogni volta che il Parlamento ci raccomanda l'efficienza devo ricordare che non è stata mai possibile una seria e approfondita indagine sui tempi, i metodi e il rendimento del lavoro giudiziario e pochi si preoccupano di valutare il rapporto tra le energie lavorative che si impiegano e i risultati di giustizia sostanziale che si raggiungono.

Una riprova si ha nelle grandi difficoltà che stiamo incontrando nella informatizzazione degli uffici giudiziari che pure tutti riconoscono come un passaggio indispensabile per l'attuazione del nuovo processo penale. L'impegno del Ministero è massimo, ma forse si devono ancora cambiare metodi e mentalità di lavoro.

Concludo con una ultima considerazione. Non vorrei che anche in questa Commissione il discorso sulle strutture si affrontasse ricorrendo ai soliti luoghi comuni: mancano gli uomini, mancano i mezzi, manca quello, manca quell'altro...

LIPARI, *relatore alla Commissione*. Manca l'informatizzazione.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono perfettamente d'accordo ed ho già riconosciuto poc'anzi che in un certo senso sull'informatizzazione siamo in mora. Debbo però osservare che la riforma che il Parlamento si appresta a varare dovrebbe comportare, non una ulteriore moltiplicazione, ma una semplificazione del lavoro giudiziario. Pertanto se sarà applicata correttamente e le strutture funzioneranno bene, non dovremmo trovarci con ulteriori richieste di moltiplicazioni del personale e delle strutture. Almeno nei grandi numeri, dovremmo avere uno snellimento del lavoro giudiziario.

proprio perchè la riforma tende ad una giustizia essenzialmente rivolta alla soluzione sostanziale dei conflitti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Comunico che al testo pervenuto dalla Camera dei deputati non sono stati presentati emendamenti.

Gli articoli 1, 2 e 3 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

All'articolo 4 la Camera ha modificato il primo e il secondo capoverso del comma 1.

Il testo dell'articolo, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Art. 4.

(Incompetenza)

1. L'articolo 38 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 38. - *(Incompetenza)*. - L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione.

L'incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti dall'articolo 28, è eccepita a pena di decadenza nella comparsa di risposta. L'eccezione si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente. Quando le parti costituite aderiscono a tale indicazione, la competenza del giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo.

Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni».

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'articolo 5 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.
Do lettura ora dell'articolo 6 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 6.

(Regolamento necessario di competenza)

1. L'articolo 42 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 42. - *(Regolamento necessario di competenza)*. - La sentenza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e

40, non decide il merito della causa e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 295 possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do ora lettura dell'articolo 7 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 7.

(Contenuto della citazione)

1. Il numero 7) del terzo comma dell'articolo 163 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'articolo 167».

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'articolo 8, corrispondente all'articolo 6 del testo del Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

All'articolo 9, corrispondente all'articolo 7 del testo del Senato, la Camera ha modificato il primo ed il terzo capoverso del comma 1 e ha aggiunto, infine, un ultimo capoverso.

Il testo dell'articolo, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Art. 9.

(Nullità della citazione)

1. L'articolo 164 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 164. - *(Nullità della citazione)*. - La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'articolo 163, se manca l'indicazione della data dell'udienza di comparizione, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca l'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163.

Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo.

La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma; tuttavia, se il convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini.

La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo.

Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma precedente, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione.

Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa l'udienza ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 183 e si applica l'articolo 167».

Lo metto ai voti.

È approvato.

All'articolo 10, corrispondente all'articolo 8 del testo del Senato, la Camera dei deputati ha modificato il capoverso del comma 1.

Il testo dell'articolo, con le modificazioni introdotte dalla Camera, è il seguente:

Art. 10.

(Costituzione del convenuto)

1. L'articolo 166 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 166. - *(Costituzione del convenuto)*. - Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-bis, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Gli articoli 11, 12, 13, 14, 15 e 16, corrispondenti rispettivamente agli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del testo del Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

All'articolo 17, corrispondente all'articolo 15 del testo del Senato, la Camera ha modificato il primo e l'ultimo capoverso del comma 1.

Il testo dell'articolo, con le modificazioni introdotte dalla Camera, è il seguente:

Art. 17.

(Prima udienza di trattazione)

1. L'articolo 183 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 183. - *(Prima udienza di trattazione)*. - Nella prima udienza di trattazione il giudice istruttore interroga liberamente le parti presenti e, quando la natura della causa lo consente, tenta la conciliazione. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116.

Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116.

Il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.

Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto nella comparsa di risposta. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Entrambe le parti possono precisare e, previa autorizzazione del giudice, modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.

Se richiesto, ove ricorrano giusti motivi, il giudice fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande e delle eccezioni già proposte. Concede altresì al convenuto, su sua richiesta, un termine perentorio non superiore a trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni dell'attore di cui alla prima parte del comma precedente e per proporre, entro lo stesso termine, le eccezioni che sono conseguenza delle domande medesime. Con la stessa ordinanza il giudice fissa l'udienza per i provvedimenti di cui all'articolo 184».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Gli articoli 18, 19, 20, 21, 22 e 23 corrispondenti rispettivamente agli articoli 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del testo del Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

All'articolo 24, corrispondente all'articolo 22 del testo del Senato, la Camera ha modificato il primo capoverso del comma 1.

Il testo dell'articolo, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Art. 24.

(Comparsa conclusionali e memorie)

1. L'articolo 190 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 190. - *(Comparsa conclusionali e memorie)*. - Le comparse conclusionali debbono essere depositate entro il termine perentorio di sessant'anni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i vent'anni successivi.

Per il deposito delle comparse conclusionali il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, può fissare un termine più breve, comunque non inferiore a vent'anni».

Lo metto ai voti.

È approvato.

La Camera dei deputati ha interamente riformulato l'articolo 25, corrispondente all'articolo 23 del testo del Senato. Ne do lettura:

Art. 25.

(Decisione del giudice istruttore in funzione di giudice unico)

1. Dopo l'articolo 190 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 190-bis. - *(Decisione del giudice istruttore in funzione di giudice unico)*. - Per le cause che devono essere decise dal giudice istruttore in funzione di giudice unico, questi, fatte precisare le conclusioni ai sensi dell'articolo 189, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'articolo 190 e, quindi, deposita la sentenza in cancelleria entro sessant'anni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

Se una delle parti lo richiede il giudice, disposto lo scambio delle sole comparse conclusionali ai sensi dell'articolo 190, fissa l'udienza di discussione non oltre sessant'anni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessant'anni successivi».

Lo metto ai voti.

È approvato.

All'articolo 26, corrispondente all'articolo 24 del testo del Senato, la Camera dei deputati ha modificato il primo capoverso del comma 1.

Il testo dell'articolo, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Art. 26.

(Decadenza dall'assunzione)

1. L'articolo 208 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 208. - *(Decadenza dall'assunzione)*. - Se non si presenta la parte su istanza della quale deve iniziarsi o proseguirsi la prova, il giudice istruttore la dichiara decaduta dal diritto di farla assumere, salvo che l'altra parte presente non ne chieda l'assunzione.

La parte interessata può chiedere nell'udienza successiva al giudice la revoca dell'ordinanza che ha pronunciato la sua decadenza dal diritto di assumere la prova. Il giudice dispone la revoca con ordinanza, quando riconosce che la mancata comparizione è stata cagionata da causa non imputabile alla stessa parte».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura ora dell'articolo 27 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 27.

(Deferimento del giuramento suppletorio)

1. L'articolo 240 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 240. - *(Deferimento del giuramento suppletorio)*. - Nelle cause riservate alla decisione collegiale, il giuramento suppletorio può essere deferito esclusivamente dal collegio».

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'articolo 28, corrispondente all'articolo 25 del testo del Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

All'articolo 29, corrispondente all'articolo 26 del testo del Senato, la Camera dei deputati ha modificato il terzo capoverso del comma 1 ed ha soppresso il quarto.

Il testo dell'articolo, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Art. 29.

(Chiamata di un terzo in causa)

1. L'articolo 269 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 269. - *(Chiamata di un terzo in causa)*. - Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell'articolo 106, la parte provvede mediante citazione a comparire nell'udienza fissata dal giudice istruttore ai sensi del presente articolo, osservati i termini dell'articolo 163-bis.

Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163-bis. Il giudice istruttore, entro cinque giorni dalla richiesta, provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza. Il decreto è comunicato dal cancelliere alle parti costituite. La citazione è notificata al terzo a cura del convenuto.

Ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sia sorto l'interesse dell'attore a chiamare in causa un terzo, l'attore deve, a pena di decadenza, chiederne l'autorizzazione al giudice istruttore nella prima udienza. Il giudice istruttore, se concede l'autorizzazione, fissa una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163-bis. La citazione è notificata al terzo a cura dell'attore entro il termine perentorio stabilito dal giudice.

La parte che chiama in causa il terzo deve depositare la citazione notificata entro il termine previsto dall'articolo 165, e il terzo deve costituirsi a norma dell'articolo 166.

Nell'ipotesi prevista dal terzo comma, restano ferme per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, ma il termine eventuale di cui all'ultimo comma dell'articolo 183 è fissato dal giudice istruttore nella udienza di comparizione del terzo, e i termini di cui all'articolo 184 decorrono con riferimento alla udienza successiva a quella di comparizione del terzo».

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'articolo 30, corrispondente all'articolo 27 del testo del Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

All'articolo 31, corrispondente all'articolo 28 del testo del Senato, la Camera ha aggiunto, dopo il primo, un nuovo capoverso.

Il testo dell'articolo, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Art. 31.

(Rapporti tra collegio e giudice istruttore in funzione di giudice unico)

1. Dopo l'articolo 274 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 274-bis. - *(Rapporti tra collegio e giudice istruttore in funzione di giudice unico)*. - Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa dinanzi a lui per la decisione, deve essere decisa dal giudice istruttore in funzione di giudice unico, rimette la causa dinanzi a quest'ultimo con ordinanza non impugnabile. Il giudice istruttore provvede ai sensi dell'articolo 190-bis.

Il giudice istruttore, quando rileva che una causa, riservata per la decisione dinanzi a sè in funzione di giudice unico, deve essere rimessa al collegio, provvede ai sensi degli articoli 187, 188 e 189.

In caso di connessione tra cause attribuite al collegio e cause attribuite al giudice istruttore in funzione di giudice unico, questi ne ordina la riunione e, all'esito dell'istruttoria, le rimette, ai sensi dell'articolo 189, al collegio, il quale si pronuncia su tutte le domande, a meno che non sia disposta la separazione ai sensi dell'articolo 279, secondo comma, numero 5).

Alla nullità derivante dalla inosservanza delle disposizioni di legge relative alla composizione del tribunale giudicante si applicano gli articoli 158 e 161, primo comma».

Lo metto ai voti.

È approvato.

All'articolo 32, corrispondente all'articolo 29 del testo del Senato, la Camera dei deputati ha modificato il primo e il terzo capoverso.

Il testo dell'articolo, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Art. 32.

(Decisione del collegio)

1. L'articolo 275 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 275. - *(Decisione del collegio)*. - Rimessa la causa al collegio, la sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica di cui all'articolo 190.

Ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, fermo

restando il rispetto dei termini indicati nell'articolo 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente del tribunale alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell'udienza di discussione, da tenersi entro sessanta giorni.

Nell'udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa. Dopo la relazione, il presidente ammette le parti alla discussione; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi».

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'articolo 33, corrispondente all'articolo 30 del testo del Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

La Camera dei deputati ha riformulato l'articolo 34, corrispondente all'articolo 31 del testo del Senato. Ne do lettura:

Art. 34.

(Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello)

1. L'articolo 283 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 283. - *(Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello)*. - Il giudice d'appello su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando ricorrono gravi motivi, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 35 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 35.

(Sospensione necessaria).

1. L'articolo 295 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 295. - *(Sospensione necessaria)*. - Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa».

GALLO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, premesso che voterò a favore dell'articolo 35, desidero soltanto sottolineare come, anche tenendo conto della avvenuta abrogazione dell'articolo 3 del vecchio codice di procedura penale ad opera del codice di rito vigente, sia quanto mai opportuno eleggere come criterio interpretativo del nuovo testo dell'articolo 295 del codice di procedura civile, concernente la sospensione necessaria del provvedimento, quello per cui, nel caso di controversia di competenza di altro giudice, quando questi sia il giudice penale, il dovere di sospensione grava sul giudice civile solo allorchè il giudizio penale dalla cui definizione dipende la decisione della causa civile concerne l'accertamento di una intera fattispecie criminosa, come è nel caso, ad esempio, dell'articolo 463 del codice civile in tema di indegnità a succedere. Tale dovere non si costituisce, invece, allorquando la *res iudicata* affidata al giudice penale concerne, ai fini della controversia civile, puramente e semplicemente un elemento costitutivo di fattispecie, il cui accertamento avviene in via incidentale rispetto all'oggetto principale del processo.

Tengo a sottolineare ancora una volta come dal dettato della norma, così come opportunamente illustrato dal sottosegretario Coco, emerge nel modo più netto che non si disciplina una vicenda di pregiudizialità, bensì una vicenda di sospensione (riportabile al paradigma del vecchio articolo 18 del codice di procedura penale abrogato: pregiudiziale penale ad un procedimento penale).

Ritengo che sia necessario, pur senza proporre emendamenti all'articolo 35, fornire tale interpretazione del nuovo testo dell'articolo 295 del codice di procedura civile concernente la sospensione necessaria del procedimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 35 aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Gli articoli 36, 37, 38 e 39, rispettivamente corrispondenti agli articoli 32, 33, 34 e 35 del testo del Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

All'articolo 40, corrispondente all'articolo 36 del testo del Senato, la Camera dei deputati ha modificato il secondo capoverso del comma 2.

Il testo dell'articolo, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è il seguente:

Art. 40.

(Forma della domanda)

1. Dopo l'articolo 315 del codice di procedura civile è inserita la seguente intitolazione:

«CAPO III. DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL CONCILIATORE».

2. L'articolo 316 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 316. - (*Forma della domanda*). - Davanti al conciliatore la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.

La domanda si può anche proporre verbalmente. Di essa il conciliatore fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato con citazione a comparire a udienza fissa».

Lo metto ai voti.

È approvato.

All'articolo 41, corrispondente all'articolo 37 del testo del Senato, la Camera ha modificato il primo capoverso del comma 1.

Il testo dell'articolo, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Art. 41.

(*Rappresentanza davanti al conciliatore*)

1. L'articolo 317 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 317. - (*Rappresentanza davanti al conciliatore*). - Davanti al conciliatore le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale.

Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51, rispettivamente corrispondenti agli articoli 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 e 47 del testo del Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

All'articolo 52, corrispondente all'articolo 48 del testo del Senato, la Camera dei deputati ha modificato il terzo capoverso del comma 1.

Il testo dell'articolo, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è il seguente:

Art. 52

(*Domande ed eccezioni nuove*)

1. L'articolo 345 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 345. - (*Domande ed eccezioni nuove*). - Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere

dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonchè il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.

Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio.

Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Gli articoli 53 e 54, rispettivamente corrispondenti agli articoli 49 e 50 del testo del Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

All'articolo 55, corrispondente all'articolo 51 del testo del Senato, la Camera dei deputati ha modificato il terzo capoverso e ha soppresso il quarto capoverso del comma 1.

Il testo dell'articolo, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Art. 55.

(Trattazione)

1. L'articolo 350 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 350. - *(Trattazione)*. - La trattazione dell'appello è collegiale.

Nella prima udienza di trattazione il collegio verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista dall'articolo 332, oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello.

Nella stessa udienza il collegio dichiara la contumacia dell'appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti».

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'articolo 56, corrispondente all'articolo 52 del testo del Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

All'articolo 57, corrispondente all'articolo 53 del testo del Senato, la Camera ha modificato il terzo capoverso del comma 1.

Il testo dell'articolo, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Art. 57.

(Decisione)

1. L'articolo 352 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 352. - *(Decisione)*. - Esaurita l'attività prevista negli articoli 350 e 351, il collegio, ove non provveda ai sensi dell'articolo 356, invita le parti a precisare le conclusioni e dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'articolo 190; la sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

Ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell'articolo 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente della Corte alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell'udienza di discussione da tenersi entro sessanta giorni; con lo stesso decreto designa altresì il relatore.

La discussione è preceduta dalla relazione della causa; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Gli articoli 58, 59, 60, 61, 62 e 63, rispettivamente corrispondenti agli articoli 54, 55, 56, 57, 58 e 59 del testo del Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

All'articolo 64, corrispondente all'articolo 60 del testo del Senato, la Camera dei deputati ha soppresso il secondo capoverso e modificato il terzo capoverso del comma 1.

Il testo dell'articolo, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Art. 64.

(Pronuncia in camera di consiglio)

1. Il primo comma dell'articolo 375 del codice di procedura civile è sostituito dai seguenti:

«Oltre che per il caso di regolamento di competenza la Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in camera di consiglio con ordinanza quando, su richiesta del pubblico ministero o di ufficio,

riconosce di dover dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale, pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360, ordinare la integrazione del contraddittorio o la notificazione di cui all'articolo 332, oppure dichiarare la estinzione del processo per avvenuta rinuncia.

La Corte, se ritiene che non ricorrono le ipotesi di cui al comma precedente, rinvia la causa alla pubblica udienza».

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'articolo 65, corrispondente all'articolo 61 del testo del Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

La Camera dei deputati ha modificato il primo capoverso dell'articolo 66, corrispondente all'articolo 62 del testo del Senato.

Il testo dell'articolo è il seguente:

Art. 66.

*(Enunciazione del principio di diritto
e decisione della causa nel merito)*

1. La rubrica ed il primo comma dell'articolo 384 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 384. - *(Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito)*. - La Corte, quando accoglie il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, enuncia il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi ovvero decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Gli articoli 67, 68, 69, 70, 71, 72 e 73, rispettivamente corrispondenti agli articoli 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69 del testo del Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

All'articolo 74, corrispondente all'articolo 70 del testo del Senato, la Camera dei deputati ha modificato nella parte novellistica il comma 3 dell'articolo 669-*sexies* e i commi 3 e 4 dell'articolo 669-*novies*.

Il testo dell'articolo, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Art. 74.

(Provvedimenti cautelari)

1. Le sezioni I, II, III e IV del capo III del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile, mantenendo inalterate le rispettive rubriche, divengono rispettivamente sezioni II, III, IV e V.

2. Dopo l'articolo 669 del codice di procedura civile e la intitolazione «Capo III. Dei procedimenti cautelari» è inserita la seguente sezione:

«SEZIONE I

DEI PROCEDIMENTI CAUTELARI IN GENERALE

Art. 669-bis.

(Forma della domanda)

La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria del giudice competente.

Art. 669-ter.

(Competenza anteriore alla causa)

Prima dell'inizio della causa di merito la domanda si propone al giudice competente a conoscere del merito.

Se competente per la causa di merito è il conciliatore, la domanda si propone al pretore.

Se il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito, la domanda si propone al giudice, che sarebbe competente per materia o valore, del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare.

A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale o al pretore dirigente il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

Art. 669-quater.

(Competenza in corso di causa)

Quando vi è causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa.

Se la causa pende davanti al tribunale la domanda si propone all'istruttore oppure, se questi non è ancora designato o il giudizio è sospeso o interrotto, al presidente, il quale provvede ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 669-ter.

Se la causa pende davanti al conciliatore, la domanda si propone al pretore.

In pendenza dei termini per proporre l'impugnazione la domanda si propone al giudice che ha pronunciato la sentenza.

Se la causa pende davanti al giudice straniero, e il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito, si applica il terzo comma dell'articolo 669-ter.

Il terzo comma dell'articolo 669-ter si applica altresì nel caso in cui l'azione civile è stata esercitata o trasferita nel processo penale, salva l'applicazione del comma 2 dell'articolo 316 del codice di procedura penale.

Art. 669-quinquies.

(Competenza in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale)

Se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri o se è pendente il giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito.

Art. 669-sexies.

(Procedimento)

Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda.

Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.

Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al comma precedente sono triplicati.

Art. 669-septies.

(Provvedimento negativo)

L'ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda. L'ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell'istanza per il provvedimento cautelare quando si verificano mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.

Se l'ordinanza di incompetenza o di rigetto è pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare.

La condanna alle spese è immediatamente esecutiva ed è opponibile ai sensi degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili, nel termine perentorio di venti giorni dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.

Art. 669-*octies*.*(Provvedimento di accoglimento)*

L'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a trenta giorni per l'inizio del giudizio di merito, salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 669-*novies*.

In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di trenta giorni.

Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.

Art. 669-*novies*.*(Inefficacia del provvedimento cautelare)*

Se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui all'articolo 669-*octies*, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.

In entrambi i casi, il giudice che ha emesso il provvedimento, su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto in calce al ricorso, dichiara, se non c'è contestazione, con ordinanza avente efficacia esecutiva, che il provvedimento è divenuto inefficace e dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. In caso di contestazione l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare decide con sentenza provvisoriamente esecutiva, salva la possibilità di emanare in corso di causa i provvedimenti di cui all'articolo 669-*decies*.

Il provvedimento cautelare perde altresì efficacia se non è stata versata la cauzione di cui all'articolo 669-*undecies*, ovvero se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. In tal caso i provvedimenti di cui al comma precedente sono pronunciati nella stessa sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento.

Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato italiano o estero, il provvedimento cautelare, oltre che nei casi previsti nel primo e nel terzo comma, perde altresì efficacia:

1) se la parte che l'aveva richiesto non presenta domanda di esecutorietà in Italia della sentenza straniera o del lodo arbitrale entro i termini eventualmente previsti a pena di decadenza dalla legge o dalle convenzioni internazionali;

2) se sono pronunciati sentenza straniera, anche non passata in giudicato, o lodo arbitrale che dichiarino inesistente il diritto per il quale il provvedimento era stato concesso. Per la dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare e per le disposizioni di ripristino si applica il secondo comma del presente articolo.

Art. 669-*decies*.*(Revoca e modifica)*

Nel corso dell'istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare anche se emesso anteriormente alla causa se si verificano mutamenti nelle circostanze.

Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato, ovvero se l'azione civile è stata esercitata o trasferita nel processo penale, i provvedimenti previsti dal presente articolo devono essere richiesti al giudice che ha emanato il provvedimento cautelare.

Art. 669-*undecies*.*(Cauzione)*

Con il provvedimento di accoglimento o di conferma ovvero con il provvedimento di modifica il giudice può imporre all'istante, valutata ogni circostanza, una cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni.

Art. 669-*duodecies*.*(Attuazione)*

Salvo quanto disposto dagli articoli 677 e seguenti in ordine ai sequestri, l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli articoli 491 e seguenti in quanto compatibili, mentre l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti. Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito.

Art. 669-*terdecies*.*(Reclamo contro i provvedimenti cautelari)*

Contro l'ordinanza con la quale, prima dell'inizio o nel corso della causa di merito, sia stato concesso un provvedimento cautelare è ammesso reclamo nei termini previsti dall'articolo 739, secondo comma.

Il reclamo contro i provvedimenti del pretore si propone al tribunale, quello contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare è stato emesso dalla Corte d'appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa Corte o, in mancanza, alla Corte d'appello più vicina.

Il procedimento è disciplinato dagli articoli 737 e 738.

Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.

Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della Corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.

Art. 669-quaterdecies.

(Ambito di applicazione)

Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V di questo capo, nonché, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali. L'articolo 669-septies si applica altresì ai provvedimenti di istruzione preventiva previsti dalla sezione IV di questo capo».

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'articolo 75, corrispondente all'articolo 71 del testo del Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

L'articolo 76, corrispondente all'articolo 72 del testo del Senato, è stato riformulato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo modificato:

Art. 76.

(Forma dell'istanza)

1. Il secondo comma dell'articolo 688 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Quando vi è causa pendente per il merito, la denuncia si propone a norma dell'articolo 669-quater».

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'articolo 77, corrispondente all'articolo 73 del testo del Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do ora lettura dell'articolo 78 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 78.

(Determinazione delle udienze di prima comparizione)

1. L'articolo 69-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 69-bis. - *(Determinazione delle udienze di prima comparizione)*.
- Il decreto del presidente del tribunale, che stabilisce, a norma del secondo comma dell'articolo 163 del codice, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, deve essere affisso in tutte le sale d'udienza del tribunale entro il 30 novembre di ogni anno e rimanervi durante il successivo anno giudiziario cui si riferisce».

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'articolo 79, corrispondente all'articolo 74 del testo del Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

All'articolo 80, corrispondente all'articolo 75 del testo del Senato, la Camera dei deputati ha modificato il secondo comma dell'articolo 113 e il quarto comma dell'articolo 114.

Il testo dell'articolo, con le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Art. 80.

(Determinazione dei giorni delle camere di consiglio e d'udienza e composizione dei collegi)

1. Gli articoli 113 e 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 113. - *(Determinazione dei giorni delle camere di consiglio e composizione dei collegi)*. - Al principio di ogni trimestre il presidente del tribunale o della sezione determina con decreto i giorni in cui si tengono le camere di consiglio e la composizione dei relativi collegi giudicanti.

Se alla camera di consiglio sono chiamati giudici in numero superiore a quello stabilito, il collegio, per ciascuna causa, è formato dal presidente, dal relatore e dal giudice più anziano.

Art. 114. - *(Determinazione dei giorni d'udienza e composizione dei collegi)*. - All'inizio di ciascun anno giudiziario, il presidente del tribunale stabilisce, con decreto approvato dal primo presidente della Corte d'appello, i giorni della settimana e le ore in cui il tribunale o le

sezioni tengono le udienze di discussione di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 275 del codice.

Il decreto del presidente deve restare affisso per tutto l'anno in ciascuna sala di udienza del tribunale.

Al principio di ogni trimestre il presidente del tribunale determina con decreto la composizione del collegio giudicante per ogni udienza di discussione di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 275 del codice.

Se all'udienza sono chiamati giudici in numero superiore a quello stabilito, il collegio, per ciascuna causa, è formato dal presidente, dal relatore e dal giudice più anziano».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Gli articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86 e 87, rispettivamente corrispondenti agli articoli 76, 77, 78, 79, 80, 81 e 82 del testo del Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

All'articolo 88, corrispondente all'articolo 83 del testo del Senato, la Camera dei deputati ha modificato i punti 5) e 7) della novella.

Il testo dell'articolo, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Art. 88.

(Composizione dell'organo giudicante)

1. L'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

«Art. 48. - *(Composizione dell'organo giudicante)* - In materia penale il tribunale giudica col numero invariabile di tre votanti.

In materia civile il tribunale giudica col numero invariabile di tre votanti:

- 1) nei giudizi di appello;
- 2) nei giudizi nei quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero;
- 3) nei giudizi devoluti alle sezioni specializzate;
- 4) nei procedimenti in camera di consiglio;
- 5) nei giudizi di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelli conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;
- 6) nei giudizi di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;
- 7) nei giudizi di responsabilità da chiunque promossi contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali e i liquidatori e in ogni altra controversia avente per oggetto rapporti sociali nelle società, nelle mutue assicuratrici e società cooperative, nelle associazioni in partecipazione e nei consorzi;

8) nei giudizi di cui agli articoli 784 e seguenti del codice di procedura civile;

9) nei giudizi di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117.

Il tribunale, salve le disposizioni relative alla composizione delle sezioni specializzate, quando giudica in forma collegiale decide con il numero invariabile di tre votanti.

Fuori dei casi riservati dal secondo comma alla decisione collegiale, nelle materie civili il tribunale decide in persona del giudice istruttore o del giudice dell'esecuzione in funzione di giudice unico con tutti i poteri del collegio».

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'articolo 89, corrispondente all'articolo 84 del testo del Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

All'articolo 90, corrispondente all'articolo 85 del testo del Senato, la Camera dei deputati ha modificato i commi 3 e 4, ha introdotto il comma 5 e ha modificato i successivi commi 6 e 8, rispettivamente corrispondenti ai commi 5 e 7 del testo del Senato.

Il testo dell'articolo, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Art. 90.

(Disciplina transitoria)

1. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti dal giudice competente secondo la legge anteriore. Tuttavia, i giudizi pendenti dinanzi al pretore sono da quest'ultimo decisi qualora rientrano nella sua competenza ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 8 del codice di procedura civile ancorchè il pretore fosse incompetente a deciderli ai sensi della legge anteriore.

2. L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 del codice di procedura civile sono rilevate d'ufficio non oltre la prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Se nessuna delle parti compare alla prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, nè propone, non oltre tale udienza, istanza per la prosecuzione del giudizio, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

4. Se almeno una delle parti è comparsa ovvero se è stata presentata l'istanza di cui al comma 3, il giudice istruttore o il pretore, nella prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, assegna alle parti un termine perentorio non superiore a quaranta giorni per provvedere, ferme restando le decadenze già verificatesi, agli adempimenti di cui agli articoli 163, 167, 183, quarto comma, e 184 del codice di procedura civile, nonchè un ulteriore termine non superiore a venti giorni per provvedere agli adempimenti resisi necessari a seguito delle integrazioni formulate entro il primo termine.

5. Il tribunale giudica con il numero invariabile di tre votanti nei procedimenti che alla data di entrata in vigore della presente legge gli sono stati rimessi ai sensi dell'articolo 189 del codice di procedura civile.

6. Ai giudizi pendenti in grado d'appello non si applica il nuovo testo dell'articolo 345 del codice di procedura civile. Ai giudizi in grado d'appello iniziati dopo la data di entrata in vigore della presente legge non si applica il nuovo testo dell'articolo 345 del codice di procedura civile, ove il giudizio di primo grado si sia svolto sotto la disciplina della legge anteriore.

7. L'articolo 447-bis del codice di procedura civile si applica ai giudizi pendenti previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'articolo 426 dello stesso codice.

8. Per quanto non disposto dai commi da 1 a 7, le disposizioni della presente legge si applicano ai giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore.

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'articolo 91, corrispondente all'articolo 86 del testo del Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

La Camera dei deputati ha riformulato l'articolo 92, corrispondente all'articolo 87 del testo del Senato.

Ne do lettura:

Art. 92.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1992, fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 13,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI LENZI